

Spese legali e di assistenza professionale del creditore che propone ricorso per dichiarazione di fallimento – spese dei professionisti per la dichiarazione di fallimento in proprio – spese dei professionisti per assistenza alla presentazione del concordato preventivo: prededucibilità

Un orientamento giurisprudenziale espresso dalla Corte di Cassazione negli anni 2000 e rinvenibile, ad esempio, nella sentenza nr. 6787 del 24.5.2000, riconosceva il privilegio di cui agli artt. 2755 e 2770 c.c. (rispettivamente privilegio sopra determinati mobili e su immobili) alle spese sostenute dal creditore proponente ricorso per il fallimento del suo debitore, a tale privilegio veniva accordato l'ordine di preferenza previsto dall'art. 2777 c.c. (cioè quello riservato alle spese di giustizia). Ciò in base ad una equiparazione della dichiarazione di fallimento all'atto di pignoramento. Tale orientamento non era seguito dal Tribunale di Bolzano, né da altri tribunali fallimentari, negandosi la configurabilità della suddetta equiparazione.

*

Di recente, la Corte di Cassazione ha invece stabilito che il credito del professionista, che ha assistito il debitore nella proposizione dell'istanza di fallimento in proprio è prededucibile a sensi dell'art. 111 comma II° L.F., trattandosi di un credito sorto "*in funzione*" della procedura fallimentare (cfr. Cass. 9/9/2014 nr. 18922).

La suddetta prededuzione è stata espressamente riconosciuta dalla Corte di Cassazione sebbene si tratti di attività che il debitore potrebbe svolgere anche personalmente, ovvero senza assistenza professionale.

Si tratta di un orientamento che, secondo la citata sentenza, costituisce un principio applicabile a tutte le procedure concorsuali.

Infatti si segnalano le seguenti pronunce conformi: Cass. 5/3/2014 nr. 5098, che riconosce la prededucibilità delle spese professionali per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo e, idem, Cass. Nr. 8533/2013 e nr. 9489/2013.

Il Tribunale di Bolzano condivide il nuovo orientamento della Suprema Corte e riconosce la prededuzione dei crediti professionali sia per l'attività svolta dal legale del creditore per la domanda di fallimento del debitore che, per quella esercitata per la domanda di fallimento in proprio.

Analogamente è riconosciuta la prededucibilità per le spese relative al ricorso a concordato preventivo: in questo caso la prededuzione viene riconosciuta solo quando le prestazioni si pongano in rapporto di adeguatezza funzionale e risultino in concreto utili per i creditori (Cass. 8/4/2013 nr. 8533 e nr. 8534).